

sede legale sede operativa
P.zza Libertà, 1 Via Cannaviello, 57
83100 Avellino 83100 Avellino

Tel. 0825 697711
Fax 0825 697718
P.Iva 02626510644
segreteria@irpiniambiente.it

Irpini  ambiente s.p.a.

DECRETO n.44 del 23.6.2020

OGGETTO: Definizione giudizio n.512/19 rg Tribunale Avellino - giudizio n. 5309/2019 rg Tribunale Avellino - premialità finanziarie relative alle annualità 2018-2019 e 2020 connesse alla raccolta differenziata. Approvazione schema di transazione.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che,

- la Società Irpiniambiente S.p.A., è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino di cui al D.L. 30 Dicembre 2009 , n° 195 , convertito in Legge 26 febbraio 2010, n° 26 – socio unico: Provincia di Avellino;
- in data 13.12.2019 é stato nominato dall'assemblea dei soci quale Amministratore Unico della società Irpiniambiente il dott. Matteo Sperandeo in attesa dei provvedimenti normativi circa la prosecuzione dell'attività della stessa società provinciale;

Vista:

- la nota del 26/01/2016, prot. n. 51840/2016 a firma del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania, nonché Assessore all'Ambiente ed all'Urbanistica, avv. Fulvio Bonavitacola, e del Direttore generale all'Ambiente e L'Ecosistema, dott. Michele Palmieri, con la quale si prevede la prosecuzione dell'attività della società nelle more dell'approvazione della legge regionale di riassetto e di organizzazione della gestione dei rifiuti nella Regione Campania;
- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- la L.R. del 26/05/2016 n. 14, art. 40 comma 3 che recita "*Le società provinciali, istituite ai sensi del D. L. 30/12/2009 n. 195 convertito con modificazioni dalla L. 26/02/2010 n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi della presente legge comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*";
- la L. R. n. 22 del 08/08/2016, art. 16, comma 7, che recita "*Al comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 26/05/2016 n. 14 le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge" sono soppresse*", definendo in tal modo la prosecuzione operativa della società in attesa dell'effettivo avvio da parte del nuovo soggetto gestore;

- che l'Ente d'Ambito è stato costituito e sono stati avviati gli atti amministrativi previsti dalla legge tra cui le procedure per l'individuazione del Direttore Generale;

Tenuto conto:

- che tra le Parti pende giudizio RG n. 512/2019 promosso dinanzi al Tribunale di Avellino dalla soc. Irpiniambiente SpA in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1558/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del Comune di Chiusano dell'importo di €. 87.497,67, oltre interessi e spese, a titolo di premialità finanziarie connesse alla raccolta differenziata;
- che nel corso del predetto giudizio l'ingiunzione opposta è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva ed effettuati dei pagamenti parziali;
- che nel corso del cennato giudizio è stata espletata CTU, la quale ha quantificato il credito del Comune di Chiusano in €. 85.434,00 in linea capitale;
- che il Comune di Chiusano ha richiesto anche le premialità finanziarie relative alle annualità 2018-2019 e 2020 per circa 40.000,00 (quarantamila/00);
- che tra le Parti pende altresì il giudizio RG n. 5309/2019, promosso dinanzi al Tribunale di Avellino dal Comune di Chiusano, al fine di sentir condannare la soc. Irpiniambiente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi a cagione della sospensione del servizio di trasporto e smaltimento della frazione organica disposta dalla società quantificati in oltre €.60.000,00 (sessantamila/00);

Considerato:

- che per quanto concerne le premialità connesse alla raccolta differenziata, tenuto conto delle risultanze delle CTU anche al fine di quantificare le somme dovute per gli anni 2018-2019 e 2020, sia opportuno addivenire ad una transazione;
- al contempo anche per il giudizio al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi a cagione della sospensione del servizio di trasporto e smaltimento della frazione organica disposta dalla società pur contestando la richiesta sia necessario definire a saldo e stralcio anche tale posizione senza riconoscere nel merito la richiesta;
- che in tal senso verrà sottoscritto atto di transazione, unitamente e per adesione alla stessa dall'avv. De Nisco, con riconoscimento a saldo e stralcio di determinate somme e rinuncia ai giudizi suddetti;
- che contestualmente, nell'ottica di una regolarizzare dei rapporti con la società Irpiniambiente, il Comune di Chiusano San Domenico provvederà alla sottoscrizione del contratto relativo al conferimento dell'umido (Codice CER 20.01.08) e della frazione indifferenziata (Codice CER 20.03.01).

Quanto sopra premesso

DECRETA


di approvare lo schema di atto transattivo allegato alla presente a definizione dei giudizi:

- n. 512/2019 rg Tribunale Avellino con il quale veniva opposto il decreto ingiuntivo n. 1558/2018 Tribunale Avellino promosso dal Comune di Chiusano;
- n. 5309/2019 rg Tribunale Avellino promosso dal Comune di Chiusano per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi a cagione della sospensione del servizio di trasporto e smaltimento della frazione organica disposta dalla società;

- nonché delle premialità connesse alla raccolta differenziata per il Comune di Chiusano per gli anni 2018-2019 e 2020.


Pagamento a saldo e stralcio della somma omnicomprensiva di €.110.000,00 (centodiecimila/00) in due rate ciascuna di €.55.000,00 (cinquantacinquemila/00) di cui una nel 2020 e una nel 2021 così come specificato nell'atto transattivo.

L'Amministratore unico
Dott. Matteo Sperandeo



Il sottoscritto Ing. Francesco Infantino, in qualità di Dirigente Tecnico F.F., esprime parere favorevole di compatibilità tecnico-funzionale del servizio oggetto del presente decreto.

Avellino, 23/6/2020



Il sottoscritto dott. Andrea Maffei, in qualità di Responsabile Area Amministrativa, esprime parere favorevole di compatibilità economica/finanziaria del servizio oggetto del presente decreto.

Avellino, 23/6/2020



SCRITTURA PRIVATA

TRA

il **COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO** (C.F. e P. IVA n. 00278660642), con sede in Chiusano di San Domenico (AV), Via Fuorni, in persona del Sindaco *pro tempore*, a tanto preventivamente autorizzato dalla G.C. con delibera n. 99 del 22/6/2020, assistito dall'Avv. Luca Anzuoni

E

la soc. **IRPINIAMBIENTE S.P.A.** (C.F. e P.IVA n. 02626510644), corrente in Avellino, Piazza Libertà 1 e uffici amministrativi in Via Cannaviello n. 57, in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* Dott. Matteo Sperandeo, assistita dall'Avv. Vincenzo De Nisco

PREMESSO

- che tra le Parti pende giudizio RG n. 512/2019 promosso dinanzi al Tribunale di Avellino (G.U. Dott.ssa Di Matteo; prossima udienza 4/11/2020) dalla soc. Irpiniambiente SpA in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1558/2018, con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del Comune di Chiusano dell'importo di € 87.497,67, oltre interessi e spese, a titolo di premialità finanziarie connesse alla raccolta differenziata, incamerate dalla società nelle annualità 2010-2017 e mai riversate all'Amministrazione comunale;
- che nel corso del predetto giudizio l'ingiunzione opposta è stata dichiarata provvisoriamente esecutiva;
- che, in ragione di tanto, in data 19/9/2019 la soc. Irpiniambiente ha disposto in favore del Comune di Chiusano un pagamento parziale di € 20.000,00;
- che, imputato detto pagamento parziale prima agli interessi e poi al capitale ai sensi dell'art. 1194 cod. civ., con atto di precetto notificato il successivo 30/9/2019 il Comune di Chiusano ha intimato alla soc. Irpiniambiente il pagamento del residuo importo dovuto di € 68.531,51;
- che, per l'effetto, la soc. Irpiniambiente ha disposto in favore del Comune di Chiusano un ulteriore pagamento, anch'esso parziale, parziale di € 20.000,00;
- che nel corso del cennato giudizio è stata espletata CTU, la quale ha quantificato il credito del Comune di Chiusano in € 85.434,00 in linea capitale; - che al Comune di Chiusano spettano altresì le premialità finanziarie relative alle annualità 2018 e 2019 del pari non corrisposte dalla soc. Irpiniambiente;
- che Irpiniambiente contesta quanto indicato dal CTU riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e alla ricostruzione in essi operata riguardo alla quantificazione delle somme effettivamente dovute;

W

- che tra le Parti pende altresì il giudizio RG n. 5309/2019, promosso dinanzi al Tribunale di Avellino (G:U. Dott.ssa Di Paolo; prossima udienza 6/10/2020) dal Comune di Chiusano, al fine di sentir condannare la soc. Irpiniambiente al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi a cagione della sospensione del servizio di trasporto e smaltimento della frazione organica disposta dalla società;
- che la misura dei suddetti danni è da determinare in corso di causa e, allo stato, può essere quantificata, sia pur a titolo meramente indicativo, in € 60.000,00 solo per quelli patrimoniali;
- che Irpiniambiente pur contestando tale richiesta non si è ancora costituita essendo fissata la prima udienza al 6.10.2020 dinnanzi al Giudice dott.ssa Di Paolo;
- che, ad esito delle intrattenute trattative, le Parti hanno maturato reciproca volontà e comune interesse alla definizione transattiva delle suddette liti insorte ed insorgende nei termini di seguito pattuiti.

Tanto premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premessa.

La premessa è vera e forma parte integrante del presente accordo del quale costituisce il primo patto.

Art. 2. Condizioni e termini della transazione.

2.1. A titolo meramente transattivo e senza nulla riconoscere, oltre alle somme già versate in favore del Comune di Chiusano così come indicato nelle premesse, la soc. Irpiniambiente si obbliga nei confronti del Comune di Chiusano a corrispondere in favore della stessa Amministrazione comunale la somma di € 110.000,00 (centodiecimila/00) a totale definizione e tacitazione, salvo buon fine dei pagamenti, di tutto quanto di seguito indicato e specificato:

- giudizio n.512/19 rg Tribunale Avellino Giudice Dott. Di Matteo con prossima udienza al 4.11.2020;
- giudizio n. 5309/2019 rg Tribunale Avellino Giudice Dott.ssa Di Paolo con prossima e prima udienza al 6.10.2020 e in cui Irpiniambiente non è allo stato ancora costituita;
- premialità finanziarie relative alle annualità 2018-2019 e 2020 connesse alla raccolta differenziata;

In virtù del suddetto pagamento le parti concordano la volontà di abbandonare i suddetti giudizi e di definirli in via transattiva, unitamente alla pretesa relativa alle premialità connesse alla raccolta differenziata per gli anni 2018-2019 e 2020.

2.2. La suddetta somma di € 110.000,00 verrà corrisposta in favore del Comune di Chiusano con i seguenti modi e termini:

W

- € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00), entro e non oltre il termine, che si riconosce espressamente come essenziale, del **1 novembre 2020**;

- €. 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) entro e non oltre il termine, che si riconosce espressamente come essenziale, del **1 maggio 2021**;

2.3. Con la sottoscrizione della presente scrittura le parti si obbligano reciprocamente ad abbandonare:

i) il giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Avellino con RG n. 512/2019 in opposizione al decreto ingiuntivo n. 1558/2018, che sarà lasciato estinguere per mancata comparizione ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ., con conseguente consolidamento dell'ingiunzione del Tribunale di Avellino n. 1558/2018, rispetto alla quale, ad esito e condizionatamente all'esatto e puntuale pagamento delle suddette somme, il Comune non avrà più nulla a pretendere, nonché

ii) il giudizio n. 5309/2019 RGAC del Tribunale Avellino Giudice Dott.ssa Di Paolo con prossima e prima udienza al 6.10.2020 e in cui Irpiniambiente non è allo stato costituita, che parimenti sarà lasciato estinguere per mancata comparizione ai sensi degli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. ad esito e condizionatamente all'esatto e puntuale pagamento delle somme suddette.

2.4. Il Comune di Chiusano, condizionatamente all'esatto e puntuale adempimento della presente scrittura e, quindi, ad esito e salvo buon fine dei suddetti pagamenti, si obbliga a non azionare in danno della soc. Irpiniambiente il credito relativo alle premialità finanziarie per gli anni 2018-2019 e 2020 connesse alla raccolta differenziata.

3. Condizione risolutiva espressa.

Le Parti convengono e riconoscono che ciascuna pattuizione della presente scrittura è determinante e che l'inadempimento anche di una sola obbligazione assunta con il presente accordo e/o il mancato pagamento anche di una sola delle rate di cui al precedente punto 2.2 entro le pattuite scadenze ne comporta la risoluzione di diritto, con ogni conseguenza di legge.

4. Natura non novativa dell'accordo.

4.1 Le parti, condizionatamente all'avvenuto integrale pagamento dell'importo pattuito alle fissate scadenze e al rispetto di tutte le condizioni di cui alla presente scrittura, dichiarano di non aver null'altro a pretendere per ragioni e/o motivi direttamente connessi ai crediti ed alle prestazioni di cui in premessa.

4.2. Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che il presente accordo non ha natura novativa, sicché il Comune di Chiusano, in caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento indicate nel presente atto, potrà azionare in via esecutiva il decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. 1558/2018 al fine di recuperare

integralmente il credito da esso portato, oltre gli interessi maturati e maturandi come riconosciuti nell'ingiunzione, nonché azionare in giudizio integralmente e senza preclusioni di sorta le ulteriori pretese di cui in premessa che comunque non si intendono rinunciate per l'ipotesi di mancato rispetto delle condizioni di cui al precedente punto 2.2.

5. Trattative.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti si danno reciprocamente atto che ogni clausola del presente accordo è stata oggetto di ampia, attenta e diretta negoziazione tra esse, con l'ausilio anche dei rispettivi legali e che questa scrittura è stata redatta di concerto tra di loro ad esito delle relative trattative.

6. Spese legali.

Ciascuna delle parti si farà carico del pagamento delle spese legali dei propri avvocati. Precisamente, le spese del giudizio di opposizione e quelle del giudizio risarcitorio di cui in premessa si intendono integralmente compensate tra le Parti, con eccezione di quelle relative alla CTU espletata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG n. 512/2019, le quali sono a carico di Irpiniambiente.

Il presente accordo si compone di quattro pagine/facciate e viene sottoscritto anche dai procuratori e difensori delle parti, avv. Luca Anzuoni e avv. Vincenzo De Nisco, per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi clienti e per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dalla legge professionale forense.

Le parti si autorizzano vicendevolmente al trattamento dei dati sensibili, nel rispetto delle normative di riferimento vigenti.

Avellino, li 23 giugno 2020

Comune di Chiusano

Irpiniambiente SpA

Anche per autentica

Avv. Luca Anzuoni

Anche per autentica

Avv. Vincenzo De Nisco